

Decreta:

Art. 1.

Integrazioni alla regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

1. All'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo II, punto 15.3. - Operazioni di erogazione, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. È ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento UNECE 122. E, altresì, ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67 installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122. Prima dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione verifica l'ammissibilità del rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui sopra sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo.»;

b) al titolo IV, punto 18 - Generalità, al comma 2, dopo le parole «dell'utente.», sono aggiunte le seguenti: «Per il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui al punto 15.3, comma 3-bis, il personale addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti richiesti per il rifornimento, indicati al citato punto 15.3, comma 3-bis»;

c) al titolo IV, punto 18 - Generalità, al comma 3, dopo le parole «non presidiati» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei serbatoi di cui al punto 15.3, comma 3-bis.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2018

Il Ministro dell'interno
MINNITI

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
CALENDA

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DELRIO

DECRETO 27 aprile 2018.

Modalità, criteri e termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 868 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che: «All'art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018»;

Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, dispone, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del più volte richiamato TUEL;

Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, modificato dall'art. 1, comma 18, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 e 1-bis si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

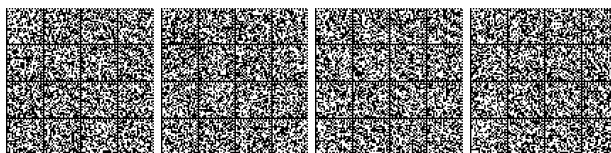
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 giugno 2017 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2017, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni;

Ritenuta, altresì, la necessità, al fine di dare certezza dei trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che originano da fusione, di dover fissare un termine per le richieste del contributo in argomento, che se prodotte durante tutto l'arco dell'anno comporterebbero, ad ogni nuova richiesta, la rideterminazione, in riduzione, delle somme riconosciute agli enti interessati, con eventuali recuperi dei contributi già attribuiti, privando di certezze i bilanci dei comuni che originano da fusioni o incorporazioni;

Visto, altresì, il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2013, sono soppresse le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20;

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 17 aprile 2018;



Decreta:

Art. 1.

Finalità del provvedimento

1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2018, le modalità, i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

Art. 2.

Modalità e criteri di attribuzione del contributo

1. Dall'anno 2018, ai comuni di cui all'art. 1, spetta, per un periodo massimo di dieci anni, un contributo straordinario commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.

2. La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalità normative richiamate risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità. Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Art. 3.

Termini inoltro della documentazione

1. Ai fini dell'attribuzione del contributo erariale in argomento, le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale - piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - Ufficio sportello unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

2. Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno, il contributo erariale decennale è attribuito:

nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno nel mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;

dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno successivamente al mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;

dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi mese dell'anno, da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.

Art. 4.

Ampliamento delle fusioni

1. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo all'adozione del provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma - Ufficio sportello unioni, all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

2. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.

Art. 5.

Norme finali

1. Il decreto del Ministro dell'interno emesso in data 27 giugno 2017 è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Il Ministro: MINNITI

18A03121

